



ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA - SALICETO
Scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
12074 Cortemilia (CN) Via Salino, 1

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2018/19

Tra il Dirigente Scolastico Giuseppe Boveri in rappresentanza dell'Istituzione scolastica
e
i componenti della RSU

Calcagno Teresa Lucilla

Icardi Marcella

Vero Roberto

e i componenti delle organizzazioni sindacali provinciali:

Il giorno 5 aprile 2019 alle ore 14.30, a Cortemilia, presso l'Istituzione Scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA - SALICETO,

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21, la parte economica sarà aggiornata annualmente.
3. Il presente contratto conserva validità, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito o di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Il presente Accordo è predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2006/09 sottoscritto il 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali, dal CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018, dalla L. 300/70, dal D.Lgs. 29/93, dal D.L.vo 297/94, dal D.Lgs. 396/97, dal D. Lgs. 80/98, dal D.L.vo n. 150/09, dal D.L. 95/2012, dalla legge 107/2015, dalla nota MIUR del 28 settembre 2018.

I compensi derivanti dalla presente contrattazione saranno liquidati dalla ex Direzione Provinciale del Tesoro (ora D.T.E.F.) in applicazione del disposto dell'art. 2 comma 197 della L.191/2009 (c.d. cedolino unico).

5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Accordo nelle Bacheche sindacali dell'Istituzione scolastica, alla pubblicazione sul sito della scuola e all'invio ai Revisori dei Conti.

Teresa Lucilla Calcagno
Roberto Vero

Giuseppe Boveri
Marcella Icardi

Articolo 2 .- Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- In caso di controversia sull'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo, le parti s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
- Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una descrizione delle clausole che è necessario interpretare.
- Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
- In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

PARTE SECONDA: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Articolo 3 – Finalità e oggetto del Contratto Integrativo di Istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
4. Partecipazione, articolata in informazione e in confronto
5. Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica
6. Informazione successiva

Articolo 4 – Contrattazione integrativa di Istituto

- 1) La contrattazione collettiva integrativa di Istituto, con riferimento al vigente CCNL, non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del d.lgs 165/2001.
- 2) La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto riguarda le seguenti materie:
 - a) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. C1);
 - b) criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (art. 22 c. 4, lett. C2)
 - c) criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, co. 1 del D.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinati alla remunerazione del personale (art. 22, c. 4, lett. C3)
 - d) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge 107/2015 (art. 22, c. 4, lett. C4)
 - e) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/90, modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 (art. 22, c. 4, lett. C5)
 - f) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22, c. 4, lett. C6)
 - g) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (art. 22, c. 4, lett. C7)
 - h) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22, c. 4, lett. c8)
 - i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22, c. 4, lett. C9).

Articolo 5 – Informazione preventiva

- 1) L'informazione preventiva è disciplinata dall'art. 5 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, al quale si rinvia integralmente e riguarda le seguenti materie:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (ar. 5, c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- 2) Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Articolo 6 - Confronto

- 1) Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL "Istruzione e ricerca" 2016-2018, al quale si rinvia integralmente.
- 2) Sono oggetto di confronto le seguenti materie:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Articolo 7 – Assemblee di Scuola e/o Istituzione scolastica

- a) Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- b) La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Dirigente con almeno 6 giorni di anticipo.
- c) Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne.
- d) Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui ai commi precedenti a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- e) Per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
- f) In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di almeno di n. 1 Assistente Amministrativo per l'intera istituzione scolastica e di n.1 Collaboratore Scolastico in servizio nel plesso interessato all'assemblea.
- g) Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 8 – Permessi sindacali

- a. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- b. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva

Luigi Scardi
Teresa Lucella
Roberto

comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

- c. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Articolo 9 – Patrocinio ed accesso agli atti

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e confronto.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Articolo 10 – Programmazione degli incontri

1. Le parti concorderanno gli incontri ogni volta che lo riterranno necessario.
2. Gli incontri possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Articolo 11 – Agibilità sindacale all'interno della scuola

- 1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Accordo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
- 2) Alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente protocollo è consentito di comunicare con il Personale, per motivi di carattere sindacale contattandolo, se necessario, anche durante l'orario di servizio, purché non costituisca pregiudizio all'espletamento dell'attività lavorativa.
- 3) Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Accordo, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
- 4) Nella sede centrale della scuola e nei relativi plessi alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 – comma 2 – e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.
- 5) Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
- 6) La R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Accordo hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 4 e 5 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
- 8) Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola alle lavoratrici e ai lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.
Nella sede centrale dell'Istituzione scolastica, le R.S.U. possono utilizzare un locale che verrà di volta in volta individuato.

Articolo 12 – Contingenti minimi Personale A.T.A. in caso di sciopero

- 1) Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A., il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo; n. 1 Collaboratore Scolastico per sede interessata.
 - b) La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n. 1 Collaboratore Scolastico per plesso ogni 30 alunni.
 - c) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.
- 2) I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Articolo 13 - Documentazione

- 1) Il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U., su richiesta, tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi.

Articolo 14 - Comunicazione

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo, avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.

PARTE TERZA:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 15 – Collaborazioni plurime e attività aggiuntive del personale docente

Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole; i relativi compensi sono a carico del M.O.F. dell'istituzione che conferisce l'incarico.

Sono definite due tipologie di attività aggiuntive:

- a. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento svolte per la realizzazione dei progetti previsti dal piano dell'offerta formativa e ogni altra attività deliberata nell'ambito del piano dell'offerta formativa ed inserita nel programma annuale;
- b. Attività aggiuntive d'insegnamento svolte per la realizzazione dei progetti previsti dal piano dell'offerta formativa e ogni altra attività deliberata nell'ambito del piano dell'offerta formativa ed inserita nel programma annuale

Articolo 16 – Recupero orario docenti, partecipazione e assistenza visite scolastiche

16.1 - Il recupero dei docenti della Scuola secondaria di primo grado relativamente al completamento del proprio orario di cattedra settimanale sarà effettuato secondo le modalità di seguito indicate:

- corsi di recupero e approfondimento
- sostituzione colleghi assenti
- assistenza durante le gite scolastiche

16.2 - Relativamente alle visite scolastiche di 2 o più giorni i docenti riceveranno un compenso forfettario di € 50,00 lordo dipendente al giorno. Nel caso di visite di un giorno il docente impegnato per più di 3 ore rispetto al suo orario di servizio, riferito al giorno della visita, riceverà un compenso forfettario di € 35,00 lordo dipendente. I docenti potranno optare per il recupero orario e rinunciare al compenso forfettario: in questo ultimo caso saranno conteggiate al massimo 3 ore giornaliere di recupero orario.

Prof. [firma]
Terrilli Di Gino Lucardi
ATA

Articolo 17 – Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale autorizzazione.
4. Le prestazioni aggiuntive verranno retribuite facendo ricorso al compenso orario previsto per il lavoro straordinario. Qualora i fondi previsti risultassero insufficienti, le ore residue potranno essere recuperate. Eventuali crediti di lavoro, entro le 36 ore, potranno essere recuperati anche nel periodo estivo, quando l'orario di lavoro sarà di sei ore per sei giorni.
- 5- Il personale può individualmente chiedere di recuperare le ore prestate in eccedenza al normale orario, anche in presenza di copertura finanziaria.
5. Nell'individuazione delle unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - Specifica professionalità
 - Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - Disponibilità espressa dal personale

PARTE QUARTA:

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA e orario di lavoro

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. In linea generale, comunque:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente all'orario di conclusione delle lezioni.
 - sarà data priorità nella fruizione delle fasce temporali di flessibilità al personale con certificazione di handicap grave e al personale che assiste familiare con certificazione di handicap grave.
3. In caso di elezioni e di chiusura di uno o più edifici scolastici, nei plessi non sede di seggio si svolge la normale attività; nei plessi sede di seggio non sussiste obbligo di servizio; il Dirigente scolastico potrà procedere ad ordini di servizio nei confronti del personale solo in caso di estrema necessità.

Art.19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inviate tramite la posta elettronica ai plessi o personalmente al personale docente e ATA entro le ore 17.00. Le comunicazioni potranno anche essere pubblicate, con la stessa tempistica, sul sito o sulla piattaforma d'istituto.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art.20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Per la formazione del personale verranno utilizzati fondi provenienti dal FIS, dal PNSD e da eventuali altri finanziamenti pubblici e privati.

Art.21 – Sostituzione personale A.T.A. assente

Al personale A.T.A., ricorrendo i requisiti alla riduzione previsti dai CCNL e dal CCNI, nell'ambito di prestazioni aggiuntive e/o turnazioni che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie vengono previsti i seguenti compensi:

- 1) In caso di assenza per malattia breve di un collega in servizio nella stessa sede la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo e/o di recupero delle ore di lavoro straordinario secondo le modalità indicate nel precedente art. 16, riconoscendo l'intensificazione del servizio reso;
- 2) Gli impegni non prevedibili e straordinari, sono distribuiti nei limiti delle possibilità organizzative; non necessariamente sarà disposto l'ordine scritto, ad ogni buon conto sarà rilevata la presenza. Considerato che tali maggiori impegni non possono essere riconducibili solo a specifiche attività programmate o programmabili, qualora i fondi per la retribuzione del lavoro straordinario a disposizione risultassero insufficienti, le ore residue potranno essere recuperate (di norma i recuperi potranno essere effettuati nei periodi di sospensione delle attività didattiche).
- 3) Il personale può comunque individualmente chiedere di recuperare le ore prestate in eccedenza al normale orario, anche in presenza di copertura finanziaria.

Per la sostituzione dei colleghi assenti, verranno utilizzati i seguenti criteri:

- Orario di servizio
- Rotazione
- Vicinanza al plesso

La disponibilità sarà acquisita di volta in volta.

Poiché la legge di stabilità 2015 ha previsto l'impossibilità di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza, fatte salve le esigenze di sicurezza ed il normale funzionamento didattico, per le sostituzioni interne o attraverso personale supplente, si terrà conto, in linea di massima, delle seguenti priorità, assicurandone il servizio nei rispettivi plessi: scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.

Articolo 22 – Sostituzione dei docenti assenti

La legge di stabilità 2015 ha limitato la possibilità di sostituire il personale docente (per il primo giorno di assenza). Nei casi in cui non possa comunque essere assicurata la sicurezza e la normale attività didattica si potrà provvedere, con relazione motivata, alla sostituzione anche sin dal primo giorno.

- 1) La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - Per la scuola primaria la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 2 giorni avviene di norma nelle ore di contemporaneità nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e/o con forme di flessibilità o modificazioni di classe e di orario. Per la scelta dei docenti del plesso che sostituiranno i colleghi assenti, si adotterà il criterio della rotazione, tenendo conto delle disponibilità a svolgere ore eccedenti.
 - Nel caso di impossibilità di procedere nel modo sopra indicato, potrà essere utilizzato il personale di potenziamento, in via prioritaria nelle stesse ore di servizio programmate, in via subordinata nella stessa fascia oraria (mattino o pomeriggio).
 - Per assenze superiori ai 2 giorni (ma anche dal primo giorno in caso di impossibilità a sostituire) si potrà procedere alla nomina di un supplente.
 - La prestazione del servizio sopra indicata comporta i benefici relativi all'art. 31 del CCNI; le eventuali ore eccedenti potranno essere recuperate o retribuite come prevede l'art. 70 – comma 3 – CCNL 95.
 - Per la Scuola dell'infanzia monosezione, la sostituzione del docente assente avverrà fin dal primo giorno di assenza, salvo accordi tra i colleghi;

Prof. [Signature]
Tenere nelle 2:00 - [Signature]
Nota [Signature]

- Per la Scuola secondaria di 1° grado le sostituzioni saranno stabilite nel rispetto della normativa vigente anche attraverso recuperi e ore eccedenti retribuite. La nomina del supplente potrà essere effettuata anche dal secondo giorno.

PARTE QUINTA:

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art.23 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Le risorse vengono indicate al lordo del personale dipendente, riferite all'anno scolastico. L'erogazione di tutti i compensi verrà rapportata all'effettivo servizio prestato dal 1° settembre al 30 giugno. Si concorda che i compensi forfetari siano rapportati a 10 mensilità.

Articolo 24 – Fondi finalizzati e criteri per la ripartizione

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del M.O.F. devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno effettivo individuale e i risultati conseguiti.
3. Le risorse per l'anno scolastico in corso sono le seguenti:

Fonte	Destinatari	Importo
Intesa MIUR/OOSS	Tutti	50.502,40
Avanzo 2017/2018	Docenti	6.015,58
Aree a rischio 17/18	Docenti	376,79
Aree a rischio 18/19	Docenti	3.102,04
Attività complementari ed. Fisica	Docenti	689,68
Funzioni strumentali	Docenti	3.934,51
Ore eccedenti	Docenti	1.602,75
Incarichi specifici	Ata	2.549,43
TOTALE		68.773,18

Si concorda di suddividere il fondo di istituto, sottratto il compenso residuo per l'indennità di amministrazione spettante al DSGA (€ 3.240,00) in base alla percentuale del personale (Docenti 73,49%, ATA 26,51) e pertanto:

Totale disp. docenti: **€ 34.733,14** (47.262,40 x 73,49%) + **€ 376,79** (aree a rischio 17/18) + **€ 3.102,04** (aree a rischio 18/19) + **€ 6.015,58** (Avanzo 17/18) = **44.227,55**

Totale A.T.A. : (47.262,40 x 26,51%) = **€ 12.529,26**

Suddiviso tra Personale Amministrativo e Collaboratori scolastici nel seguente modo:

Ass.amm.vi **€ 5.250,00**

Coll. Scolastici: **€ 7.279,26**

IMPORTI ARROTONDATI AI CENTESIMI

DOCENTI :

1) Collaborazione con il dirigente

Compenso da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il Dirigente si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali:

1° Collaboratore e Coordinatore Scuola Primaria	€ 1.500,00
2° Collaboratore e Coordinatore Scuole Secondarie	€ 3.000,00
Coord. Scuole dell'Infanzia	€ 1.500,00

Somma impegnata: € 6.000,00

2) Maggior impegno in aula

Interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, al recupero di alunni in difficoltà di apprendimento. Sono autorizzate dal capo istituto, su articolata progettazione didattico/organizzativa che riguarda: maggior presenza in aula, flessibilità oraria progetti di integrazione sostegno alunni disabili, interventi di recupero disciplinare per studenti in difficoltà, progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

- <u>Progetto Inclusione:</u>	
Scuola Aperta modalità A	€ 6.210,00
- Corso di Modellismo	€ 612,50
- Corso di Alimentazione	€ 612,50
- Corso avviamento Latino	€ 980,00
- Certificazione Eipass	€ 1.575,00
- <u>Potenziamento Lingue straniere:</u>	
Certificazione Delf	€ 700,00
Certificazione Ket	€ 2.100,00
Progetto CLIL	€ 3.500,00
Progetto Francese sc. Primaria	€ 3.570,00
Progetto Inglese sc. Infanzia	€ 2.100,00
- Progetto Banda Rock	€ 1.225,00
- Progetto Giornalino	€ 350,00
- Progetto Acqua Giocosa Infanzia	€ 1.155,00
- Festa scuola infanzia	€ 2.100,00
- Altri progetti sc. primaria	€ 542,50
- Altri progetti sc. secondaria	€ 1.207,50

Somma impegnata € 28.540,00

3) Collaborazione con i colleghi

Incarichi per attività di coordinamento e progettazione, attuazione, verifica e valutazione del piano dell'offerta formativa di istituto

Animatore Digitale	€ 1.227,55
--------------------	------------

Somma impegnata: € 1.227,55

4) Attività aggiuntiva di non insegnamento

Iniziative per la continuità orizzontale e verticale; assistenza alunni; assistenza mensa; partecipazione a progetti conformi al POF, incontri, riunioni con altre istituzioni o enti, (oltre le 80 ore funzionali all'insegnamento);

Assistenza mensa in orario curricolare	€ 4.760,00
Assistenza Prescuola	€ 700,00
Viaggi	€ 1.000,00
Visite d'istruzione	€ 2.000,00

Somma impegnata € 8.460,00

TOTALE IMPEGNATO FIS DOCENTI (punti dall'1 al 4): € 44.227,55

5) Funzioni strumentali € 3.934,51

Luigi Scardi
Teresa Fabbri
Roberto

6) Ore eccedenti	€ 1.602,75
7) Avviamento pratica sportiva	€ 689,68

TOTALE RISORSE IMPEGNATE DOCENTI (punti dall'1 al 7): **€ 50.454,49**

Si precisa che la determinazione dei compensi è effettuata in base alle norme vigenti del CCNL comparto scuola tuttora in vigore e che sono e saranno sempre formalizzati gli incarichi.

PERSONALE ATA

Per quanto riguarda gli impegni retribuiti su base forfettaria di seguito indicati si procederà retribuendo gli stessi proporzionalmente alla riduzione del finanziamento (naturalmente qualora ciò avvenga)

1) PERSONALE DELL'UFFICIO:	
- Flessibilità	€ 900,00
- Intensificazione	€ 4.350,00

Somma impegnata: € 5.250,00

2) COLLABORATORI SCOLASTICI:	
- Flessibilità	€ 1.770,00
- Lavoro Straordinario Segreteria	€ 199,26
- Intensificazione	€ 4.710,00
- Impegno Scuola Infanzia	€ 600,00

Somma impegnata: € 7.279,26

TOTALE IMPEGNATO FIS ATA (punti dall'1 al 2): **€ 12.529,26**

3) FONDO INCARICHI SPECIFICI ATA:	€ 2.549,43
--	------------

TOTALE RISORSE IMPEGNATE ATA (punti dall'1 al 3): **€ 15.078,69**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa :
Indennità di direzione al DSGA reggente € 3.240,00

Riepilogo:

Totale risorse impegnate docenti:	€ 50.454,49
Totale risorse impegnate ATA:	€ 15.078,69
Indennità di direzione al DSGA reggente:	€ 3.240,00

TOTALE COMPLESSIVO € 68.773,18

Art 25 - Clausola di salvaguardia finanziaria

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, o minori erogazioni avvenute il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 150/2009 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse del Fondo sarà **oggetto di informazione successiva**.

PARTE SESTA:

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Art 26 - Informazione sulle misure tendenti a garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, conferma del rappresentante dei lavoratori nell'ambito delle RSU

Il dirigente scolastico provvederà, con la collaborazione dell'RSPP esterno, all'aggiornamento del documento della valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione: Tale documento deve essere agli atti di ogni plesso e il fiduciario ne cura la massima diffusione presso tutto il personale in servizio avendo cura che ogni nuova unità di personale che presti servizio in corso d'anno ne prenda visione.

Il dirigente scolastico nomina il servizio di prevenzione e protezione: tale servizio comprende i fiduciari di ogni plesso, gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso, gli A.S.P.P. e il R.L.S.; il servizio è convocato secondo necessità.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato nella persona di Vero Roberto.

Il RLS cura la diffusione dell'informazione per i lavoratori, può accedere a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato al fine di adempiere al suo compito. Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

Il personale docente ha effettuato la formazione prevista e tutto il personale docente e collaboratore scolastico partecipa e ha partecipato ad apposite iniziative di formazione.

PARTE SETTIMA

ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER IL MERITO DOCENTI

Art 27 - Criteri generali quantitativi per la retribuzione del bonus per il merito docenti

Si concorda quanto segue:

1. Il "bonus" viene riconosciuto sulla base di criteri oggettivi e riscontrabili, tramite evidenze documentabili in base a quanto stabilito dal comitato di valutazione dell' Istituto.
2. Il "bonus" riguarderà non meno del 10% e non più del 30% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in organico nella scuola.
3. La misura del compenso può variare da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 3.000,00.
4. Ai docenti a tempo determinato, esclusi dall'attribuzione del bonus, ma che risultino ugualmente meritevoli rispetto ai criteri individuati dal Comitato, si riconosce l'accesso ai compensi a carico delle economie FIS del comma 7.
5. I criteri concordati nel presente Protocollo di intesa si conviene che saranno portati a conoscenza del comitato di valutazione e del collegio docenti nelle prossime sedute dei rispettivi organi e pubblicati sul sito della Scuola.
6. Per l'anno scolastico 2018/2019 il Bonus Docenti è pari a € 8.634,20.

Letto, confermata, sottoscritta il presente contratto in Cortemilia il 5 aprile 2019

PARTE PUBBLICA : Boveri Giuseppe

RSU: Calcagno Teresa Lucilla, Icardi Marcella, Vero Roberto

Teresa Lucilla Calcagno *Marcella Icardi* *Roberto Vero*

Teresa Lucilla Calcagno
Marcella Icardi
Roberto Vero

